



ISTITUTO COMPRENSIVO I SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1°GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE "MONS. GAGLIANO" PAIC811008

Via Caduti di Nassirya n°2 - 90010 Altavilla Milicia Tel. 091 951037 Fax 091 915120 E-Mail paic811008@istruzione.it C.F. 87001450821

Circolare n. 1 del 01/09/2014

ALBO – Sito WEB
Ai docenti collaboratori del Dirigente scolastico
Al Dsga
A TUTTO IL PERSONALE e agli alunni
Al R.L.S
Al R.S.P.P

Oggetto: Tutela della salute nei luoghi di lavoro e divieto di fumo.

Il Ministero della Sanità con la circolare del 28/03/2001, n. 04 ha richiamato l'attenzione sul fatto che il fumo da sigaretta e l'esposizione passiva al fumo sono causa di molteplici patologie e conseguentemente ha sottolineato la necessità del rigoroso rispetto del divieto assoluto di fumare previsto dalle norme vigenti (legge 11.11.1975, n.584; legge 16.01.2003, n. 3, art. 51; art. 52 e 20 della legge 448/2001 come modificata dalla legge 30.12.2004, n. 311) in applicazione del precetto costituzionale sul diritto alla salute e alla sua tutela dai vari rischi compresi quelli connessi all'esposizione anche passiva del fumo. Con la recente legge n. 128 del 8/11/2013, è stato introdotto il divieto di fumo anche nelle aree esterne di pertinenza di ciascun edificio scolastico e al comma 2 dell'art. 4 della suddetta legge si dispone anche il divieto dell'utilizzo delle sigarette elettroniche.

Il Testo Unico sulla Sicurezza – D.Lgs. 81/2008, e s.m.i., disciplina gli obblighi del datore di lavoro per la tutela della salute dei lavoratori predisponendo misure che eliminano i vari rischi e gli obblighi di ciascun lavoratore che "deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni, conformemente alle istruzioni.... del datore di lavoro": l'esposizione al fumo è un rischio altissimo, individuato e valutato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) che deve essere eliminato con un divieto assoluto di fumo, a cui ciascuno deve attenersi come dovere rilevante anche sul piano disciplinare e non solo sul piano della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in generale per chi non rispetta il divieto di fumo nei locali dove è affisso il cartello di divieto (da € 27,50 a € 275,00; tale misura si raddoppia qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni).

La scuola non è soltanto un luogo di lavoro, è anche un luogo dove sono presenti dei minori e soprattutto un luogo di educazione dove l'educazione alla salute con la necessaria informazione scientifica e sensibilizzazione ai vari problemi costituisce un compito istituzionale primario della scuola.

Tutto quanto precede è premessa per le seguenti conclusioni:

- in questo Istituto Comprensivo il divieto di fumo vige in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza dell'Istituto scolastico;
- il cartello di divieto di fumo è affisso in tutti gli spazi interni;
- in ogni caso in questa Istituzione Scolastica il divieto di fumo va rispettato indipendentemente dall'apposizione e dalla visibilità di cartelli di divieto la cui funzione è soprattutto di essere rivolto al pubblico che nelle varie occasioni può essere presente a Scuola.

I collaboratori del Dirigente scolastico e fiduciari di plesso sono preposti all'applicazione del DIVIETO DI FUMO:

La presente circolare viene notificata a ciascun dipendente di questa scuola per assicurarne la conoscenza diretta e personale e non la sola conoscibilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (prof. Angelo Fontana)